

TI_GERICHTE 12.2000.145 vom 17. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.145

FR: TI_GERICHTE 12.2000.145 du 17 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.145 del 17 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa appare incontestato che le conseguenze del recesso contrattuale pronunciato dai convenuti vanno decise in base all'art. 377 CO, atteso in particolare che i committenti hanno accettato la decisione del Pretore laddove, proprio in applicazione di questa norma, ha integralmente respinto la loro azione riconvenzionale (consid. 4, pag. 5). Non si vede del resto come potrebbe altrimenti essere giustificata la decisione dei committenti di recedere dal contratto. Il telegramma doc. F adduce la "vostra interruzione dello scavo per motivi infondati" e invoca perciò la mora nel compimento dei lavori (esplicita in tal senso la risposta di causa, pag. 5, che invoca l'art. 107 CO), ma allora sarebbe stata necessaria una preventiva messa in mora ex art. 102 CO. La risposta di causa menziona anche l'art. 366 CO (pag. 5) senza però precisare se si intende fare riferimento al ritardo nel compimento (cpv. 1) -sicuramente non verificato- o alla difettosità "prevedibile con certezza" (cpv. 2), pure da negare visto che l'opera sarebbe stata compiuta da un terzo senza apprezzabili problemi, se non un maggior costo, che nulla ha a che vedere con l'art. 366 cpv. 2 CO e che sarebbe se del caso rimasto a carico dell'appaltatore, stante la pattuizione di una mercede a corpo ex art. 373 CO.

E. 2

Secondo l'art. 377 CO il recesso del committente comporta l'obbligo per lui di remunerare il lavoro già eseguito e di tenere indenne l'appaltatore da ogni danno (DTF 117 II 273, consid. 4). L'onere di provare l'esistenza e l'ammontare della pretesa ex art. 377 CO spetta all'appaltatore, in applicazione della regola generale in materia di onere probatorio di cui all'art. 8 CC (da ultimo: II CCA 8 novembre 2000 in re D./P.), ed è ben vero, come rettamente rammenta il Pretore citando la sentenza di questa Camera del 18 aprile 1997 in re G. e llcc./M. e llcc., che qualora l'appaltatore non assolva l'onere probatorio che gli incombe ne deve conseguire una decisione a lui sfavorevole, e questo nonostante il fatto che egli ha eseguito una prestazione e che perciò la reiezione integrale della sua pretesa è per lui in un certo senso punitiva. Il principio deve tuttavia essere esposto con precisione: lo stesso Pretore riconosce che la totale negazione della pretesa nonostante il compimento della prestazione suscettibile di remunerazione riveste carattere d'eccezione, che si verifica qualora anche una pronuncia in termini di equità sia impossibile (consid. 3, pag. 5), il che avviene in particolare quando al giudice non sono stati esposti elementi conoscitivi di sorta, così da non potersi compiere alcuna valutazione della prestazione compiuta, nemmeno prudenziale, senza cadere nell'arbitrio.

E. 3

Ciò non è manifestamente il caso nella fattispecie, nella quale occorre infatti dare atto all'attore dell'avvenuta dimostrazione dell'entità della prestazione compiuta, essendo stato assodato in contraddittorio che egli ha scavato ed allontanato 844,438 metri cubi di terreno (doc. N; cfr. anche la risposta di causa, in cui non vi è contestazione del compimento di tale prestazione). Per tale prestazione l'attore il 23 marzo 1998 ha fatturato complessivi fr. 13'595.45, con un costo unitario di fr. 16.10 al mc (doc. L), ed è interessante notare che questa fatturazione non è di per sé stata contestata nella corrispondenza preprocessuale, avendo i convenuti sostenuto piuttosto la difettosità dell'opera e il ritardo causato dal comportamento dell'attore (cfr. il doc. M). Nella risposta di causa i convenuti si sono limitati ad affermare che è "contestato che la mercede sia dovuta, come pure è contestato l'importo così come calcolato da controparte" (punto 4, pag. 4), ma ci si può lecitamente domandare se siffatta indicazione soddisfi i requisiti minimi di una valida contestazione ai sensi dell'art. 170 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 170, m. 6). E' d'altro canto vero che non è noto quale fosse il volume complessivo dello scavo da eseguire, così da non potersi determinare la mercede dovuta all'appaltatore in base a quella forfetaria pattuita e alla frazione di opera compiuta, ma ciò non toglie che questa Camera, sulla base degli elementi in atti e sulla scorta della propria esperienza in materia di contratto di appalto sia in grado di quantificare ragionevolmente la mercede spettante all'attore per il lavoro compiuto. Risulta infatti nella fattispecie che la ditta successivamente incaricata dai convenuti ha pagato fr. 10.50 al mc più IVA (ulteriori fr. 0.6825 al mc) solo per potere deporre il materiale scavato nella vicina discarica di _____ (deposizione _____). Posto che l'attore ha fatturato complessivi fr. 16.10 al mc, se ne deduce che egli per il lavoro di scavo ha chiesto poco meno di fr. 5.-- al mc, importo assolutamente congruo e del tutto in linea con i valori di mercato, noti per sommi capi alla Camera senza necessità di dover far capo ad una perizia come le sarebbe possibile per gli art. 322 litt. a) e 88 litt. a) CPC. Ne consegue che, in riforma del giudizio impugnato, la pretesa di fr. 13'595.45 in remunerazione del lavoro svolto merita di essere tutelata. Diverso è invece il caso per la richiesta di fr. 10'121.35, corrispondente all'asserito margine di guadagno del 43.24% nell'esecuzione del lavoro (petizione, punto 5, pag. 4): è infatti manifesto che stante l'elevato costo di discarica, cui si aggiunge ovviamente il costo del lavoro di scavo e di trasporto, siffatto margine di guadagno non esiste, ragione per cui in assenza di concreti elementi di giudizio -effettivo margine di guadagno e entità del lavoro non compiuto- per questa pretesa deve essere confermata la decisione del Pretore. Non potendo infine l'eventuale difettosità dell'opera dell'attore essergli validamente opposta per rifiutare il pagamento (II CCA

E. 8

novembre 2000 citata, 25 gennaio 1999 in re arch. R./C.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 524, 530; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 21 e 22 ad art. 377 CO), se ne deve concludere per l'esistenza del cennato credito dell'attore di fr. 13'595.45, cui vanno aggiunti gli interessi moratori al 5% dal 13 luglio 1998, data dell'inoltro della petizione. Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 5 settembre 2000 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 30 giugno 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel

modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. 1.1 _____ e _____, sono condannati, con vincolo di solidarietà, a pagare a _____, fr. 13'595.45 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 1998. 1.2 Fino a concorrenza di fr. 13'595.45 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 1998 la garanzia sostitutiva dell'ipoteca legale dell'artigiano è liberata in favore di _____, e per la rimanenza essa è riconsegnata ai convenuti. 2. Invariato. 3. La tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 1'000.-- e le spese, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 2/5 mentre che per 3/5 sono a carico dei convenuti in solido, che sempre in solido rifonderanno all'attore fr. 500.-- per parte di ripetibili. 4. Invariato. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 570.-- b) spese fr. 30.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 2/5, mentre che per 3/5 sono a carico dei convenuti in solido, che sempre in solido rifonderanno all'attore fr. 300.-- per parte di ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.